



# Bollettino ministeriale bavarese

BayMBl. 2021 n. 384

5 giugno 2021

2126-1-17-G

## **Tredicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (13esima BayIfSMV)**

**del 5 giugno 2021**

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 congiuntamente all'art. 28 par. 1 e agli articoli, 28a, 28b, 28c comma 3 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta ufficiale tedesca BGBl. I p. 1045), modificato dall'articolo 1 della legge del 28 maggio 2021 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 1174), congiuntamente all'art. 11 dell'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 dell'8 maggio 2021 (Gazzetta federale Banz AT 08.05.2021 V1) e all'art. 9 punto 5 dell'ordinanza di delega (DeIV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 22, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 103-2-V), modificato dall'ordinanza del 4 giugno 2021 (Bollettino ministeriale bavarese 2021 n. 382), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue:

### **Parte 1 Disposizioni generali**

#### **§ 1 Ambito di applicazione, calcolo dell'incidenza**

(1) 1La presente ordinanza si applica nei circondari e nelle città extra circondariali, come contemplato dall'art. 28a par. 3 comma 12 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG), il cui numero di nuove infezioni da Coronavirus SARS-CoV-2 ogni 100 000 abitanti nell'arco di 7 giorni (incidenza settimanale) non superi il valore di 100. 2Nelle aree che presentino un'incidenza settimanale superiore, le norme sono applicabili solo nella misura in cui le stesse rimandino alla presente disposizione. 3Resta salvo l'art. 28b della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG).

(2) Per quanto riguarda l'incidenza settimanale relativa a un determinato circondario o città extra circondariale, si applica quanto segue:

1. Qualora un circondario o una città extra circondariale superino per tre giorni consecutivi il valore limite dell'incidenza settimanale pubblicato sul sito del Robert Koch Institut (RKI) cui le norme fanno riferimento, le misure contemplate dalle disposizioni entrano in vigore due giorni dopo.
2. Qualora l'incidenza settimanale di un circondario o una città extra circondariale, per cinque giorni consecutivi, sia inferiore al valore limite di incidenza settimanale pubblicato sul sito del Robert Koch Institut (RKI) cui le norme fanno riferimento, le misure contemplate dalle disposizioni vengono meno due giorni dopo.
3. L'autorità amministrativa circondariale competente è tenuta ad annunciare ufficialmente il superamento, per tre giorni consecutivi, del valore limite dell'incidenza settimanale o il rientro dell'incidenza sotto la soglia che si verifichi per cinque giorni consecutivi.

## § 2

### Distanziamento, igiene, aerazione dei locali

1. È necessario, nei limiti del possibile, tenere una distanza interpersonale minima di 1,5 m e provvedere a un'adeguata igiene delle mani. 2. È necessario provvedere a un'adeguata e costante aerazione degli ambienti chiusi.

## § 3

### Obbligo di mascherina

(1) Qualora la presente ordinanza preveda l'obbligo di indossare una mascherina, si applica quanto di seguito indicato:

1. È fatto obbligo di indossare una mascherina chirurgica o una protezione per naso e bocca.
2. Sono esonerati dall'obbligo di indossare la mascherina i bambini fino ai sei anni di età compiuti.
3. Coloro i quali ritengano di poter credibilmente dimostrare la propria impossibilità a indossare la mascherina a causa di un impedimento o per motivi di salute, sono esonerati dall'obbligo di portare la mascherina, a condizione tuttavia che possano documentare quanto precede esibendo prontamente un certificato medico in originale riportante nome e cognome, data di nascita e informazioni circa l'esenzione dall'obbligo di indossare una mascherina.
4. È consentito togliere la mascherina allo scopo di rendersi identificabili, per consentire la comunicazione con persone che abbiano problemi uditivi o per altri casi di stretta necessità.
5. Per il personale dipendente vige l'obbligo di mascherina durante gli orari di lavoro nell'esclusivo ambito delle norme di sicurezza sul lavoro.

(2) Qualora la presente ordinanza preveda l'obbligo di indossare una mascherina FFP2, si applica il par. 1 di conseguenza con le seguenti prescrizioni:

1. Vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2 o altra mascherina a norma equivalente.
2. I bambini e ragazzi tra il sesto e il 16esimo anno di età compiuto sono tenuti a indossare una mascherina chirurgica.

(3) Anche in assenza dell'obbligo di mascherina, si raccomanda a tutti di indossarla ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale minima negli spazi pubblici.

(4) Vige l'obbligo di indossare la mascherina

1. nelle aree dei centri città o altri luoghi pubblici all'aperto dove le persone si assestano in spazi ristretti o permangono non solo temporaneamente, da stabilirsi a discrezione delle autorità amministrative circondariali competenti;
2. nelle aree di circolazione e nei luoghi d'incontro, inclusi gli ascensori di edifici pubblici e qualsiasi altro edificio accessibile al pubblico per i quali la presente ordinanza non prevede disposizioni particolari;
3. nelle aree di circolazione e nei luoghi d'incontro della sede di lavoro, in particolare negli ascensori, corridoi, mense e aree di ingresso; lo stesso vale anche per la postazione di lavoro qualora non sia possibile rispettare con certezza la distanza minima di 1,5 m.

## § 4

### Attestazione di test

Qualora la presente ordinanza per la fruizione o l'autorizzazione di determinate strutture, esercizi, o aree contempli la presentazione di un attestato di test per Coronavirus SARS-CoV-2 con esito negativo, si applica quanto segue:

1. è necessario presentare un attestato di esito negativo cartaceo o in formato digitale relativo
  - a) a un test molecolare PCR o test rapido antigenico POC;
  - b) in alternativa, presentare l'esito negativo di un test rapido antigenico a uso personale omologato dall'Istituto federale per i prodotti medicinali e i dispositivi medici ed effettuato sotto supervisione (test fai da te),

che sia conforme alle disposizioni dell'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 (SchAusnahmV).

2. Se non diversamente contemplato, gli attestati di esito negativo sono richiesti unicamente nei circondari e città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 50 casi.
3. Sono esenti dall'obbligo di presentare l'attestato di esito di test negativo i soggetti asintomatici in possesso di certificato vaccinale (persone vaccinate) o di certificato di guarigione (persone guarite) nonché i bambini fino al sesto anno di età compiuto.
4. Salvo espresse diverse disposizioni, è possibile rinunciare all'attestato di esito di test negativo qualora presso la struttura, l'esercizio o l'area la persona non occupi una determinata postazione fissa assegnatale e oltre a ciò, in virtù della consueta fruizione dell'utenza, sia improbabile che la singola persona si trattenga a lungo nelle vicinanze di non appartenenti allo stesso nucleo familiare; in caso di dubbio, la decisione spetta alle autorità amministrative circondariali competenti.

## **§ 5**

### **Acquisizione dei recapiti**

<sup>1</sup>Qualora, ai sensi della presente ordinanza o in base alle misure di protezione e igiene ivi contemplate, si acquisiscano i dati di recapito ai fini del tracciamento dei contatti in caso di infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 conclamata, si applica l'art. 28a par. 4 della legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) con le seguenti prescrizioni:

1. vanno documentati cognome, nome e un recapito certo (numero telefonico, indirizzo e-mail o indirizzo postale) nonché il periodo di permanenza;
2. i dati comunicati all'avente obbligo di raccolta degli stessi devono essere veritieri.

<sup>2</sup>L'acquisizione dei dati ai sensi del comma 1 può avvenire anche in modalità elettronica, sempre che sia possibile garantire una documentazione dei dati sufficientemente accurata ai sensi del comma 1 punto 1. <sup>3</sup>Le autorità, i tribunali e gli uffici che svolgono compiti di pubblico interesse o agiscono nell'esercizio del pubblico potere, in caso di accesso ai rispettivi edifici o spazi, possono a loro volta acquisire dati personali ai sensi del comma 1 e 2.

## **Parte 2**

### **Norme per le singole aree**

## **§ 6**

### **Limitazioni generali dei contatti**

(1) <sup>1</sup>La permanenza comune in aree pubbliche e in spazi o terreni a uso privato è consentita unicamente

1. nei circondari e città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra i 50 e i 100 casi, con gli appartenenti al proprio nucleo familiare e i membri di due ulteriori nuclei familiari, sempre che il numero totale non superi le dieci persone.
2. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale non superi i 50 casi, in gruppi fino a dieci persone.

<sup>2</sup>Non rientrano nel numero complessivo di persone i minori di 14 anni appartenenti ai rispettivi nuclei familiari.

<sup>3</sup>Restano salvi gli incontri che abbiano esclusivamente luogo tra membri dello stesso nucleo familiare, tra coniugi o conviventi/partner, o incontri volti unicamente ad esercitare il diritto di tutela e di visita.

(2) Per le persone vaccinate o guarite si applicano le disposizioni dell'Ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 di conseguenza.

(3) Il par. 1 non si applica alle attività professionali, di servizio o di volontariato presso organizzazioni e istituzioni di diritto pubblico che, per essere svolte, necessitano tassativamente dell'interazione di più persone.

## **§ 7**

### **Manifestazioni pubbliche e private, feste**

(1) <sup>1</sup>Alle manifestazioni pubbliche in particolari occasioni che prevedano sin all'inizio un numero limitato di invitati sono ammesse,

1. nei circondari e città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra i 50 e i 100 casi, fino a 25 persone in ambienti chiusi o fino a 50 persone in spazi all'aperto;
2. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale non superi i 50 casi, fino a 50

persone in ambienti chiusi o fino a 100 persone in spazi all'aperto;

detti numeri includono le persone vaccinate o guarite. 2.Nei circondari e città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra i 50 e i 100 casi, i partecipanti devono essere muniti di attestato di test negativo come da art. 4.

(2) Per gli eventi di natura privata in particolari occasioni che prevedano fin dall'inizio un numero limitato di invitati quali feste di compleanno, matrimoni, battesimi o riunioni associative, si applica il par. 1 di conseguenza, con la prescrizione che il limite numerico di partecipanti di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 par. 2 dell'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 (SchAusnahmV), non comprende le persone vaccinate o guarite.

(3) Nei restanti casi sono vietati su tutto il territorio regionale manifestazioni, raduni, fatta eccezione per quanto contemplato all'art. 9, assembramenti nonché festeggiamenti pubblici.

(4) Sono vietate le feste in strutture e luoghi pubblici.

## § 8

### Funzioni religiose, raduni di comunità di fedeli

Le funzioni religiose aperte al pubblico all'interno di chiese, sinagoghe e moschee e i raduni di altre comunità di fedeli sono ammessi in tutte le aree di cui all'art. 1 par. 1 comma 1 e 2 alle seguenti condizioni:

1. all'interno di edifici, il numero massimo consentito di partecipanti, comprese le persone vaccinate o guarite, è determinato dal numero di posti disponibili che consentano il mantenimento di una distanza interpersonale minima di 1,5 m;
2. tra le persone non vaccinate o non guarite non appartenenti allo stesso nucleo familiare si dovrà mantenere una distanza minima di 1,5 m;
3. per i partecipanti vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2 esclusivamente negli ambienti chiusi;
4. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale superi i 100 casi è vietato il canto comunitario.
5. Per le funzioni religiose o i raduni è previsto un sistema di protezione dalle infezioni che, a seconda della comunità religiosa e del rito, riduca al minimo i possibili rischi di infezione; detto sistema di protezione dall'infezione dovrà essere presentato su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
6. Sono vietate le funzioni religiose e i raduni di comunità di fedeli di dimensioni pari a un grande evento.

## § 9

### Assembramenti ai sensi dell'art. 8 della Costituzione

(1) 1)Nei raduni pubblici all'aperto ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, tra i partecipanti è fatto obbligo di tenere una distanza minima di 1,5 m, evitando qualsiasi contatto fisico con altri partecipanti al raduno o persone terze. 2)Le autorità competenti ai sensi dell'art. 24 par. 2 della Legge bavarese sui raduni (BayVersG) sono tenute, ove necessario nel caso specifico, a garantire con adeguate limitazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge di cui sopra, che

1. le disposizioni contemplate al comma 1 siano rispettate;
2. che i rischi di infezione derivanti dal raduno siano anche per il resto limitati a una misura sostenibile dal punto di vista della legislazione in materia di protezione dalle infezioni. Ciò è presumibile in caso di raduni con non più di 200 partecipanti, persone vaccinate o guarite comprese, presso una sede fissa.

3)Per i partecipanti vige l'obbligo di indossare la mascherina; sono esentati da tale obbligo gli organizzatori dell'evento nel fare annunci, i relatori nel corso del proprio intervento nonché i partecipanti che durante l'evento circolino con un veicolo nel traffico stradale. 4)Nella misura in cui non sia possibile garantire i requisiti contemplati al comma 2 attraverso le limitazioni di cui sopra, il raduno dovrà essere vietato.

(2) Sono consentiti i raduni al chiuso ai sensi dell'art. 8 della Costituzione alle seguenti condizioni:

1. l'organizzatore è tenuto a garantire, mediante idonee misure, il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i partecipanti, in modo da evitare qualsiasi contatto fisico tra i partecipanti al raduno o con persone terze;
2. il numero massimo consentito di partecipanti, persone vaccinate o guarite comprese, è determinato dal numero di posti disponibili in base a quanto contemplato al punto 1;
3. per i partecipanti vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2; il par. 1 comma 3 si applica di

conseguenza;

4. l'organizzatore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti;
5. i raduni per i quali si prevedano oltre 100 partecipanti, persone vaccinate o guarite comprese, devono essere segnalati all'autorità amministrativa circondariale competente; l'art. 13 paragrafi 1-4 della Legge bavarese sugli assembramenti (BayVersG) si applica di conseguenza.

## § 10

### Trasporto pubblico locale, trasporto scolastico

1Nel trasporto pubblico locale, regionale o di lunga percorrenza, incluso il trasporto di persone a pagamento o a fini commerciali a bordo di veicoli, taxi o mezzi di trasporto scolastico, durante il trasporto nonché in qualsiasi momento della permanenza nella rispettiva struttura, per i passeggeri vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2. 2Per il personale di controllo e di servizio a contatto con i passeggeri stessi, vige l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica.

## § 11

### Ospedali, strutture di ricovero

(1) 1In caso di visita a pazienti o residenti in

1. ospedali e istituti di prevenzione e riabilitazione che erogano cure mediche paragonabili a quelle degli ospedali (strutture ai sensi dell'art. 23 par. 3 comma 1 punti 1 e 3 della Legge per la protezione dalle infezioni - IfSG);
2. strutture di ricovero ai sensi dell'art. 71 par. 2 del Libro Undicesimo del Codice sociale;
3. strutture per persone con disabilità ai sensi dell'art. 2 par. 1 del Libro Nono del Codice sociale, nelle quali l'assistenza e gli interventi di supporto all'integrazione sociale siano prestati continuativamente giorno e notte;
4. comunità di pazienti assistiti in regime ambulatoriale ai sensi dell'art. 2 par. 3 della Legge sulla qualità di vita nelle strutture di cura con finalità di trattamento intensivo extra-clinico, nelle quali si prestino servizi ambulatoriali di assistenza ai sensi dell'art. 23 par. 6a della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG);
5. case di riposo e residenze per anziani,

per i visitatori vige l'obbligo di indossare la mascherina e l'ordine di mantenere in linea generale e per quanto possibile una distanza interpersonale minima di 1,5 m. 2La rispettiva struttura deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dal Ministero della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(2) Nelle strutture di cui al par. 1 comma 1 punti 2, 3 e 5 si applica in via integrativa quanto segue:

1. sarà consentito l'ingresso unicamente a visitatori muniti di attestato di esito negativo di test ai sensi dell'art. 4;
2. per i visitatori e i dipendenti non vaccinati o non guariti che vengano a contatto con gli ospiti della struttura vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2 o una mascherina chirurgica;
3. Il sistema di protezione e igiene ai sensi del par. 1 comma 2 deve includere test periodici per Coronavirus SARS-CoV-2 cui sottoporre il personale della struttura, tenendo in considerazione anche la percentuale di residenti e dipendenti che siano già stati vaccinati contro il Coronavirus SARS-CoV-2; l'effettuazione dei test è a cura delle rispettive strutture;
4. nelle aree di cui all'art. 1 par. 1 comma 2 o in caso di focolai di notevoli dimensioni, l'autorità amministrativa circondariale competente è tenuta – prendendo in considerazione la percentuale di residenti e dipendenti che siano già stati vaccinati contro il Coronavirus SARS-CoV-2 – a disporre per il personale di tali strutture lo svolgimento del test per Coronavirus SARS-CoV-2 in almeno due diversi giorni della settimana in cui il personale sia in servizio.

(3) 1Nei limiti della disponibilità, i servizi ambulatoriali e le strutture di assistenza diurna sono tenuti a sottoporre regolarmente il personale, possibilmente in tre diversi giorni della settimana, al test per Coronavirus SARS-CoV-2. 2Nella misura in cui sia a contatto con gli assistiti, per il personale vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2 secondo le norme di sicurezza sul lavoro.

(4) L'accompagnamento dei pazienti in fin di vita è sempre consentito.

## § 12 Sport

(1) È consentito svolgere attività sportiva e formazione pratica sportiva come segue:

1. nei circondari e città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra i 50 e i 100 casi
  - a) con attestato di test con esito negativo ai sensi dell'art. 4, attività sportiva di qualsiasi tipo, senza limitazione del numero di persone;
  - b) nei restanti casi, in assenza di attestato di test con esito negativo è consentito unicamente svolgere attività sportive senza contatto in gruppi fino a 10 persone, o all'aperto in gruppi fino a 20 bambini di età inferiore ai 14 anni
2. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale non superi i 50 casi, è consentita l'attività sportiva di qualsiasi tipo senza limitazione del numero di persone.

(2) In caso di manifestazioni sportive all'aperto è consentito l'ingresso fino a 500 spettatori, comprese le persone vaccinate o guarite, con posti a sedere fissi. All'interno di edifici, il numero massimo consentito di spettatori, comprese le persone vaccinate o guarite, è determinato dal numero di posti disponibili che consentano il mantenimento di una distanza interpersonale minima di 1,5 m. Nei circondari e città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra i 50 e i 100 casi, gli spettatori devono essere provvisti di attestato di test negativo come da art. 4. Hanno inoltre accesso alla struttura sportiva le persone necessarie allo svolgimento della gara o dell'allenamento o ai fini del resoconto mediatico.

(3) L'operatività e la fruizione di campi sportivi, scuole di ballo, palestre e altri luoghi di pratica sportiva sono consentite agli scopi contemplati al par. 1. In tale contesto avrà accesso un numero di persone conforme allo schema base di protezione indicato dai Ministeri bavaresi dell'Interno, dello Sport e Integrazione e della Salute. Nei luoghi di pratica sportiva, nella misura in cui non si svolga attività sportiva, vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2; per il personale di detti luoghi vige l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica. Resta salvo l'art. 20.

(4) L'organizzatore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri bavaresi dell'Interno, dello Sport e Integrazione e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti. Ciò non vale per le attività sportive svolte in assenza di pubblico presso impianti all'aperto, qualora siano disponibili WC separati (privi di docce e spogliatoi) in ambienti chiusi.

## § 13 Strutture per il tempo libero

(1) Per le funivie, la navigazione turistica fluviale e lacustre, le visite della città e le visite guidate per turisti, i tour guidati culturali, le escursioni guidate montane e naturalistiche, per le visite guidate in grotte e miniere aperte al pubblico e per i viaggi turistici in treno e pullman si applica quanto segue:

1. il gestore deve garantire, mediante idonee misure, il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i passeggeri;
2. negli ambienti chiusi, a bordo dei veicoli e nelle cabine, per i passeggeri vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2; per il personale di controllo e di servizio a contatto con i passeggeri vige l'obbligo di indossare la mascherina;
3. il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(2) Nel caso delle crociere fluviali, in fase di imbarco, qualora ciò avvenga in territorio bavarese, e il giorno dello sbarco, i passeggeri devono essere muniti di attestato di test negativo come da prescrizione dell'art. 4.

(3) Nei parchi divertimento, parchi giochi all'interno e analoghe strutture fisse per il tempo libero, piscine, piscine di alberghi, terme, centri benessere, saune, centri abbronzatura, sale giochi, casinò e le sale scommesse si applica il par. 1 di conseguenza, con le prescrizioni di seguito riportate:

1. l'accesso non deve essere consentito a più di un visitatore ogni 10 m<sup>2</sup> di superficie accessibile;
2. nei circondari e città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra i 50 e i 100 casi sarà consentito l'ingresso unicamente a visitatori muniti di attestato di test negativo ai sensi dell'art. 4;
3. per le offerte della ristorazione e le rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche ed eventi

analoghi vigono di volta in volta le disposizioni specifiche della presente ordinanza.

(4) Le case chiuse e i locali dedicati alla prostituzione, i locali notturni, le discoteche e altre strutture ludiche e per il tempo libero restano chiusi.

#### **§ 14 Commercio e servizi, mercati**

(1) <sup>1</sup>Per le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio e per le aziende fornitrici di servizi e le imprese artigiane con affluenza di clienti si applica quanto segue:

1. il gestore deve garantire, mediante idonee misure, che
  - a) i clienti possano rispettare una distanza interpersonale minima di 1,5 m e
  - b) che il numero di clienti presenti contemporaneamente in negozio non sia superiore a un cliente ogni 10 m<sup>2</sup> di superficie commerciale per i primi 800 m<sup>2</sup> e di un cliente ogni 20 m<sup>2</sup> per la restante superficie oltre i primi 800 m<sup>2</sup>;
2. il personale, i clienti e i rispettivi accompagnatori hanno l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'interno e nell'area esterna del negozio, nella zona di ingresso e di attesa davanti ai locali di vendita e nei relativi parcheggi; qualora alla cassa e al banco dei negozi sia garantita un'efficace protezione dalle infezioni mediante pareti divisorie trasparenti o altre pareti di protezione idonee, per il personale viene meno l'obbligo di indossare la mascherina;
3. il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta all'autorità amministrativa circondariale competente.

<sup>2</sup>Per i centri commerciali si applica quanto segue:

1. per quanto attiene ai singoli negozi, si applica il comma 1;
2. per quanto riguarda i centri commerciali, si applica il comma 1 con la prescrizione che il numero massimo di clienti ammessi si basi sulla superficie complessiva accessibile alla clientela del centro commerciale e che il sistema di protezione e igiene tenga conto del flusso totale di clienti all'interno del centro commerciale stesso.

(2) <sup>1</sup>Nel caso dei servizi per la cui erogazione è indispensabile la vicinanza fisica al cliente, si applica il par. 1, con la prescrizione che il personale indossi una mascherina chirurgica. <sup>2</sup>L'obbligo di indossare una mascherina FFP2 viene meno qualora il tipo di prestazione non ne consenta l'impiego. <sup>3</sup>Il gestore è tenuto ad acquisire i recapiti dei clienti come contemplato all'articolo 5.

(3) <sup>1</sup>Negli studi medici e dentistici e in tutti gli altri ambulatori eroganti servizi medici, terapeutici o di cura si applica il par. 1 comma 1 punti 1 e 3, fermo restando che l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 viene meno nel caso in cui il tipo di servizio erogato non ne consenta l'impiego.

<sup>2</sup>Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di indossare una mascherina chirurgica.

(4) <sup>1</sup>Sono consentiti i mercati settimanali e altri mercati all'aperto che prevedano la vendita di merci e non abbiano carattere di festa popolare né attraggano notevoli flussi di visitatori. <sup>2</sup>Per l'organizzatore vige quanto contemplato al paragrafo 1 comma 1, con la prescrizione di predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute.

#### **§ 15 Ristorazione**

(1) L'offerta di ristorazione all'aperto e in ambienti chiusi è consentita alle seguenti condizioni:

1. la ristorazione è consentita solo nella fascia compresa tra le ore 5 e le ore 24;
2. il gestore è tenuto a garantire il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra gli avventori non rientranti nella cerchia di persone contemplata all'art. 6 par. 1;
3. nei circondari e città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra i 50 e i 100 casi, gli avventori appartenenti a più nuclei familiari devono essere provvisti di attestato di test negativo come da art. 4;
4. all'interno di edifici e negli ambienti chiusi per il personale a contatto con la clientela vige l'obbligo di indossare la mascherina; per i clienti vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2 quando non sono seduti al tavolo;

5. il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene in conformità allo schema base indicato dai Ministeri competenti in accordo con il Ministero della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti;

6. il gestore è tenuto ad acquisire i recapiti dei clienti come contemplato all'articolo 5.

(2) <sup>1</sup>I locali di mescita soggetti a permesso, ai sensi dell'art. 1 par. 1 punto 1 e art. 2 della legge sui locali di ristorazione, possono svolgere l'attività solo all'aperto. <sup>2</sup>Il par. 1 si applica di conseguenza.

(3) <sup>1</sup>Sono consentiti il ritiro e la consegna di cibi e bevande da asporto. <sup>2</sup>All'interno di edifici e negli ambienti chiusi per il personale a contatto con la clientela vige l'obbligo di indossare la mascherina; per i clienti vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2. <sup>3</sup>È vietato consumare i cibi e le bevande da asporto acquistati sul posto e nelle immediate vicinanze.

## **§ 16 Alloggi**

Gli alberghi, le strutture ricettive, le colonie scolastiche, gli ostelli della gioventù, i campeggi e qualsiasi altra struttura di accoglienza a uso commerciale o a pagamento possono mettere a disposizione alloggi per il pernottamento alle seguenti condizioni:

1. a prescindere dall'incidenza settimanale in loco, ciascun ospite è tenuto a presentare all'arrivo un attestato di test negativo ai sensi dell'art. 4;
2. nei circondari e città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra i 50 e i 100 casi, gli ospiti devono fornire ogni 48 ore un ulteriore attestato di test negativo come da art. 4;
3. gli ospiti possono essere alloggiati in una camera o unità abitativa solo in ottemperanza alle limitazioni dei contatti contemplate all'art. 6;
4. il gestore garantisce, mediante idonee misure, che tra gli ospiti che non alloggino nella stessa camera o unità abitativa e tra gli ospiti e il personale si rispetti una distanza minima di 1,5 m;
5. vige l'obbligo di indossare la mascherina per il personale a contatto con gli ospiti fintanto che questi non siano seduti a un tavolo dell'area ristorante o non si trovino all'interno della propria unità abitativa. L'art. 14 par. 1 comma 1 punto 2 parte 2 si applica di conseguenza;
6. il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute per le strutture ricettive, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti;
7. il gestore è tenuto ad acquisire i recapiti dei clienti come contemplato all'articolo 5.

## **§ 17 Convegni, congressi, fiere**

(1) Per i convegni, congressi e manifestazioni analoghe si applica l'art. 25 par. 1 con la prescrizione di predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute.

(2) Sono vietate le fiere e manifestazioni analoghe.

## **§ 18 Alloggi aziendali**

<sup>1</sup>Per le imprese in generale e le aziende agricole che impiegano almeno 50 persone ospitate in alloggi comunitari o alloggi di proprietà o presi in locazione dall'azienda, l'autorità amministrativa circondariale competente può disporre di volta in volta le necessarie misure di protezione e igiene in materia di prevenzione delle infezioni. <sup>2</sup>I gestori sono responsabili del rispetto delle misure di protezione e igiene e hanno l'obbligo di effettuare controlli periodici e di redigere la relativa documentazione.

## **§ 19 Esami**

<sup>1</sup>È consentito svolgere esami, fatte salve altre specifiche disposizioni, solo nel caso in cui sia sempre possibile garantire una distanza minima di 1,5 m tra tutti i partecipanti. <sup>2</sup>Qualora, a causa della tipologia di esame, non sia possibile rispettare la distanza minima, è necessario adottare efficaci misure protettive di altra natura. <sup>3</sup>Non sono ammessi spettatori non coinvolti nello svolgimento dell'esame.



## § 20 Scuole

(1) Le lezioni e altre manifestazioni scolastiche ai sensi della Legge bavarese sull'educazione e l'istruzione (BayEUG), il servizio di doposcuola presso gli istituti scolastici nonché le attività di formazione e studio presso l'Istituto statale per la formazione di insegnanti specializzati e l'Istituto statale per la formazione di insegnanti di sostegno sono soggetti, con riserva dell'art. 28b par. 3 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG), unicamente alle seguenti restrizioni:

1. qualora durante le lezioni in presenza non sia possibile garantire costantemente e con certezza il rispetto della distanza minima di 1,5, nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra 50 e 165 casi, si terranno lezioni alternate in presenza e a distanza; ciò vale anche per le aree contemplate dall'art. 1 par. 1 comma 2;
  2. per le aree ai sensi dell'art. 1 par. 1 comma 2, in deroga all'art. 28b par. 3 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG), è consentito tenere lezioni in presenza per la classe 4a della scuola primaria, la classe 11a dei licei e degli istituti tecnici superiori nonché le attività didattiche pratiche presso istituti di formazione professionale che richiedano spazi o ambienti con particolari attrezzature, a condizione che sia possibile garantire costantemente il rispetto della distanza minima di 1,5 m; in caso contrario, si terranno lezioni alternate in presenza e a distanza;
  3. nell'intera area dell'istituto scolastico e per tutte le offerte relative al servizio di doposcuola e di accudimento di emergenza, fermi restando i requisiti di cui all'art. 19, durante gli esami finali vige l'obbligo di indossare la mascherina ai sensi dell'art. 3 con le seguenti prescrizioni:
    - a) per
      - aa) gli insegnanti e
      - bb) le alunne e gli alunni dal 5° anno in suvige l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica.
    - b) Oltre a quanto contemplato all'art. 3, valgono le seguenti eccezioni:
      - aa) durante le lezioni di sport,
      - bb) per le alunne e alunni
        - aaa) a fronte dell'autorizzazione del personale di sorveglianza per stringenti ragioni di natura pedagogico-didattica o di organizzazione scolastica;
        - bbb) durante l'efficace aerazione dell'aula o del locale di permanenza nonché all'aperto per breve tempo;
      - cc) per il personale amministrativo, una volta raggiunta la propria postazione di lavoro, sempre che non siano presenti altre persone;
  4. per tutte le attività svolte nell'area dell'istituto scolastico, le scuole e gli enti prestanti il servizio di doposcuola o di accudimento di emergenza devono predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Istruzione e della Cultura e della Salute, da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti.
- Il Ministero competente provvederà a emanare disposizioni relative all'accudimento di emergenza.

(2) La partecipazione alle lezioni in presenza, nella fase in presenza delle lezioni alternate nonché al servizio di doposcuola o di accudimento di emergenza, è consentita alle alunne e agli alunni solo qualora presentino due volte a settimana un attestato di test negativo ai sensi dell'art. 4, con la prescrizione che il test o il test fai da te effettuato presso la scuola risalgano a massimo 48 ore prima dell'inizio della giornata scolastica; in tale contesto non si applica l'art. 4 punti 2 e 4. Nel caso in cui i test siano effettuati a scuola, l'istituto tratterà i dati esclusivamente per gli scopi contemplati al comma 1 o, su richiesta, per scopi extra scolastici; i dati non saranno inoltrati a terzi, fatti salvi gli obblighi di segnalazione ai sensi della Legge sulla protezione dalle infezioni. L'esito del test sarà conservato per massimo 14 giorni. Per le alunne e gli alunni che necessitano di attività di sostegno per specifiche esigenze pedagogiche, il Ministero dell'Istruzione e della Cultura potrà comunicare eventuali eccezioni. Per gli insegnanti e il personale amministrativo scolastico, ovvero per la rispettiva attività svolta nei locali dell'istituto, si applicano i commi da 1 a 3 di conseguenza, con la prescrizione che il test rapido fai da te può essere effettuato anche esternamente alla sede dell'istituto e senza supervisione, qualora la persona dichiara che detto test sia risultato negativo; qualora l'esito di test negativo sia richiesto per scopi extra scolastici, il test fai da te va effettuato con la supervisione dell'istituto.

## **§ 21**

### **Offerta di accudimento diurno**

(1) È consentita l'operatività di scuole dell'infanzia e di centri diurni di assistenza infantile, dei centri infantili per le vacanze e dei gruppi organizzati dedicati alle attività ludiche infantili alle seguenti condizioni:

1. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra 50 e 165 casi, le strutture potranno aprire a condizione che l'accudimento avvenga in gruppi fissi (servizio limitato); ciò vale anche per le aree contemplate dall'art. 1 par. 1 comma 2; restano salve le ulteriori limitazioni ai sensi dell'art. 28b par. 3 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG) per le aree la cui incidenza settimanale superi i 165 casi;
2. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale non superi i 50 casi, le strutture possono aprire.

Il rispettivo gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri bavaresi della Famiglia, del Lavoro e degli Affari sociali e della Salute, da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti; in tale contesto è necessario tenere conto dei requisiti specifici della struttura nonché delle condizioni in loco.

(2) I gestori dei centri diurni di educazione terapeutica devono predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri bavaresi della Famiglia, del Lavoro e degli Affari sociali e della Salute, da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti. In tale contesto è necessario tenere conto dei requisiti specifici della struttura nonché delle condizioni in loco.

(3) Alle alunne e alunni è consentito prendere parte alle attività dell'offerta di accudimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo qualora si siano sottoposti a un test per Coronavirus SARS-CoV-2 come da prescrizioni applicabili alle lezioni in presenza. Qualora già non sussistano i prerequisiti per la partecipazione alle lezioni in presenza o alle attività di accudimento di emergenza nella stessa giornata ai sensi dell'art. 20 par. 2, si applica l'art. 20 par. 2 di conseguenza, ove la struttura/centro di accudimento sostituisce l'istituto scolastico.

(4) I gestori dei centri diurni per l'infanzia e di educazione terapeutica nonché il personale dei centri diurni di assistenza sono tenuti a offrire per ciascun bambino in età prescolare e per ogni settimana di accudimento due test per Coronavirus SARS-CoV-2 o in alternativa il ritiro in farmacia di due test rapidi fatti da te gratuiti.

## **§ 22**

### **Istruzione extra scolastica**

(1) La formazione professionale e i corsi di formazione e aggiornamento professionale sono consentiti solo nel caso in cui sia garantita una distanza minima di 1,5 m tra tutti i partecipanti. Nel caso non sia possibile garantire con certezza la distanza minima, in particolare nelle aree di circolazione e luoghi di incontro, sussiste l'obbligo di mascherina. L'art. 19 comma 2 si applica di conseguenza. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti. Resta salva l'autorizzazione a frequentare le lezioni, ai sensi dell'art. 20 par. 1 comma 2 della Undicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni nella versione approvata il 21 febbraio 2021, per gli alunni e le alunne che frequentino l'ultimo anno di istituti professionali.

(2) Per le attività di istruzione per adulti ai sensi della Legge bavarese sull'istruzione in età adulta e attività similari di altri enti nonché per qualsiasi altra offerta culturale extra scolastica in presenza, si applica il par. 1 commi 1-4 di conseguenza. In deroga al comma 1, sono consentite le lezioni in presenza presso le scuole di addestramento cani nel rispetto delle disposizioni di cui al par. 1 commi 1-4 nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale non superi i 165 casi.

(3) Anche nelle aree contemplate all'art. 1 par. 1 comma 2, negli ambienti di cui ai paragrafi 1 e 2, è consentito tenere lezioni in presenza per attività di formazione pratica che richiedano spazi o ambienti con particolari attrezzature, a condizione che sia possibile garantire costantemente e con certezza il rispetto della distanza minima di 1,5 m e che i partecipanti presentino due volte a settimana un esito negativo di test come da prescrizione dell'art. 4.

(4) È consentito tenere lezioni di musica strumentale e canto in presenza esclusivamente alle seguenti condizioni:

1. dovrà essere garantita costantemente e con certezza una distanza minima di 1,5 m; nel caso degli strumenti a fiato e del canto, la distanza minima da rispettare nella direzione di emissione del suono o della voce è di 2,0 m;
2. per gli insegnanti vige l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica ai sensi delle norme di sicurezza

sul lavoro; per le alunne e gli alunni vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2; tali obblighi vengono meno solo nella misura in cui è finto che non sia possibile praticare l'attività musicale indossando la mascherina;

3. il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta all'autorità amministrativa circoscrizionale competente.

(5) <sup>1</sup>Durante le lezioni teoriche di scuola guida, i corsi di recupero e i seminari di idoneità e durante gli esami teorici per la patente di guida, per gli istruttori vige l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica; nei restanti casi vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2; il par. 1 comma 1 e 4 si applica di conseguenza. <sup>2</sup>Durante le lezioni pratiche e gli esami di guida, per gli istruttori vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2; tale obbligo vale anche per i restanti passeggeri a bordo del veicolo.

(6) Per l'insegnamento di discipline sportive si applica l'art. 12.

### **§ 23**

#### **Università e istituti superiori**

<sup>1</sup>Le attività in presenza presso le università e istituti superiori sono consentite nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. all'interno di edifici, il numero massimo consentito di partecipanti, comprese le persone vaccinate o guarite, è determinato dal numero di posti disponibili che consentano il mantenimento di una distanza interpersonale minima di 1,5 m;
2. nell'area dell'istituto vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2; per il personale viene meno l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica nel momento in cui avrà raggiunto la propria postazione di lavoro, sempre che non siano presenti altre persone;
3. i partecipanti sono tenuti a presentare due volte a settimane un attestato di test negativo ai sensi dell'art. 4 e a rispettare una distanza minima di 1,5 m; qualora i test vengano effettuati presso l'istituto, si applica di conseguenza l'art. 20 par. 2 comma 2 e 3;
4. l'università o istituto superiore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta all'autorità amministrativa circoscrizionale competente.

<sup>2</sup>Nelle aree di cui all'art. 1 par. 1 comma 2 sono consentite le lezioni per gli studenti che stanno per concludere il corso di studi o devono sostenere esami parziali ai fini del diploma, i moduli di formazione pratica o artistica che richiedano spazi dotati di particolari attrezzature o ambienti che consentano lo svolgimento di lezioni pratiche, sempre nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

### **§ 24**

#### **Biblioteche, archivi**

Le biblioteche e gli archivi possono aprire, a condizione che si rispettino i requisiti di cui all'art. 14 par. 1 comma 1.

### **§ 25**

#### **Cultura**

(1) <sup>1</sup>Gli eventi di carattere culturale in teatri, teatri lirici, sale da concerto o di pubblico spettacolo, cinema e altri luoghi predisposti sono consentite alle seguenti condizioni:

1. all'interno di edifici, il numero massimo consentito di partecipanti, comprese le persone vaccinate o guarite, è determinato dal numero di posti disponibili che consentano il mantenimento di una distanza interpersonale minima di 1,5 m;
2. in caso di eventi all'aperto è consentito l'ingresso fino a 500 spettatori, comprese le persone vaccinate o guarite, con posti a sedere fissi;
3. nell'intera area dell'evento i partecipanti sono tenuti a rispettare una distanza minima di 1,5 m.
4. nei circondari e città extra circoscrizionali la cui incidenza settimanale sia compresa tra i 50 e i 100 casi sarà consentito l'ingresso unicamente a visitatori muniti di attestato di test negativo ai sensi dell'art. 4;
5. il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri della Scienza e delle Arti e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circoscrizionali competenti; nel caso del cinema, il sistema di protezione e igiene va

elaborato sulla base di uno schema indicato dai Ministeri della Trasformazione digitale e della Salute;

6. l'organizzatore è tenuto ad acquisire i recapiti dei partecipanti come contemplato all'articolo 2.

2Per le offerte della ristorazione, si applica l'art. 15.

(2) Per i musei, le mostre, i monumenti, gli immobili appartenenti alla pubblica amministrazione bavarese dei castelli statali, i giardini, i laghi e siti culturali analoghi nonché per i giardini zoologici e botanici si applica il par. 1 comma 1 punti 1, 3, 5 e 6 di conseguenza.

(3) In caso di prove musicali o teatrali di complessi o gruppi di non professionisti o gruppi amatoriali, il numero massimo di partecipanti varia in funzione dell'ambiente a disposizione, nel quale dovrà essere garantita con certezza la distanza minima contemplata dallo schema base dei Ministeri della Scienza e delle Arti e della Salute.

## **§ 26**

### **Divieto di consumo di alcolici**

1È vietato il consumo di alcolici nelle aree pubbliche dei centri città o altri luoghi pubblici all'aperto, dove le persone si assemino su superfici ristrette o permangano non solo temporaneamente. 2I luoghi interessati nella pratica da dette misure saranno stabiliti a discrezione dell'autorità amministrativa circondariale competente.

## **Parte 3**

### **Prescrizioni finali**

## **§ 27**

### **Disposizioni integrative, eccezioni**

(1) Restano salve eventuali ulteriori disposizioni o disposizioni integrative della presente ordinanza emanate dalle autorità locali in esecuzione della Legge per la protezione dalle infezioni o basate sui sistemi di protezione e igiene disposti.

(2) 1Su richiesta, le autorità amministrative circondariali competenti potranno rilasciare autorizzazioni eccezionali, sempre che dette autorizzazioni siano compatibili con la normativa vigente in materia di protezione dalle infezioni.

2Le autorizzazioni eccezionali che interessino una cerchia di persone generalizzata o uno scenario epidemiologico generale, possono essere concesse unicamente in base a quanto previsto dal comma 1 e in accordo con il governo competente. 3In caso di decisioni ai sensi del comma 1 e 2, è possibile considerare anche il rapporto tra focolai localmente limitati e la situazione epidemiologica complessiva dell'ente locale interessato.

## **§ 28**

### **Violazioni**

Commette infrazione ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) chi deliberatamente o colposamente,

1. violando l'art. 5 comma 1 punto 2, indichi recapiti falsi;
2. violando l'art. 6 par. 1, si intrattenga con altre persone;
3. violando l'art. 7 par. 1 comma 3 o l'art. 9 par. 2, organizzi un evento o un raduno; violando l'art. 9 par. 2 punto 4, non sia in grado, in qualità di organizzatore, di presentare un sistema di protezione e igiene oppure, violando l'art. 7 o l'art. 9 par. 1 comma 1, prenda parte a una manifestazione o a un raduno;
4. violando l'art. 7 par. 4, tenga feste in luoghi o strutture pubbliche;
5. violando l'art. 9 par. 1 comma 3 o l'art. 9 par. 2 punto 3, in quanto partecipante a un raduno non indossi la mascherina;
6. violando, in quanto dipendente, visitatore, cliente, accompagnatore o ospite, gli articoli 3 par. 4, gli articoli 8, 10-16, non ottemperi all'obbligo di indossare la mascherina o la mascherina FFP2;
7. violando l'art. 11, in qualità di gestore di una struttura, non sia in grado di presentare uno schema di protezione e di igiene;
8. violando l'art. 12 par. 1 o 3, pratichi attività sportive o tenga lezioni di sport; violando l'art. 12 par. 2, ammetta spettatori; violando l'art. 12 par. 3 gestisca o fruisca di palazzetti dello sport, campi sportivi,

- scuole di ballo, palestre o altri luoghi di pratica sportiva;
9. violando l'art 13 paragrafi 1, 3 e 4, gestisca strutture o, violando l'art. 13 par. 1, effettui visite guidate per turisti;
  10. violando l'art. 14, apra esercizi con affluenza di clienti, organizzi un mercato o in qualità di proprietario di un negozio, di un punto vendita presso un mercato, di un centro commerciale o, ancora, di uno studio, non ottemperi agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale si attenga all'obbligo di indossare la mascherina o di indossare una mascherina chirurgica; oppure, in qualità di organizzatore di un mercato, non ottemperi agli obblighi ivi contemplati;
  11. violando l'art. 15, apra o gestisca un locale di ristorazione senza ottemperare agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale indossi la mascherina;
  12. violando l'art. 16, metta a disposizione alloggi senza ottemperare agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale indossi la mascherina;
  13. violando l'art. 17, organizzi convegni, congressi o fiere;
  14. violando l'art. 18, in qualità di gestore non rispetti le misure di protezione e igiene prescritte, tolleri il mancato rispetto delle stesse da parte del personale o non ottemperi agli obblighi di controllo o di documentazione;
  15. violando l'art. 19, tenga esami;
  16. violando l'art. 20, tenga aperte scuole private ai sensi dell'art. 90 e successivi della Legge bavarese sull'educazione e l'istruzione (BayEUG) senza ottemperare agli obblighi contemplati dallo stesso art. 20 par. 1 o non garantisca il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina presso tali scuole ai sensi dell'art. 20 par. 1 punto 3; oppure, violando l'art. 20 par. 2 comma 3, in veste di genitore o tutore, non garantisca, ripetutamente e ostinatamente, il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina;
  17. violando l'art. 21, apra o gestisca scuole dell'infanzia, centri diurni di assistenza infantile, centri diurni di educazione terapeutica, centri infantili per le vacanze o gruppi organizzati dedicati alle attività ludiche infantili;
  18. violando l'art. 22, tenga corsi di formazione, lezioni di musica strumentale, di canto o lezioni di guida;
  19. violando l'art 25 par. 1, organizzi eventi culturali o, violando l'art. 25 par. 2, gestisca le strutture ivi contemplate;
  20. violando l'art. 26, consumi alcolici.

### § 28°

#### **Modifica della 13esima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni**

La presente 13esima Ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (13° BayIfSMV) del 5 giugno 2021 (Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-17-G) viene modificata come segue:

1. All'art. 20 par. 1 comma 1 punto 1 il numero "50" viene sostituito da "100";
2. l'art. 21 par. 1 comma 1 è formulato come segue:

"È consentita l'operatività di scuole dell'infanzia e di centri diurni di assistenza infantile, dei centri infantili per le vacanze e dei gruppi organizzati dedicati alle attività ludiche infantili alle seguenti condizioni:

1. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale sia compresa tra 100 e 165 casi, rientrando pertanto nelle aree di cui all'art. 1 par. 1 comma 2, le strutture potranno aprire a condizione che l'accudimento avvenga in gruppi fissi (servizio limitato); restano salve le ulteriori limitazioni ai sensi dell'art. 28b par. 3 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG) per le aree la cui incidenza settimanale superi i 165 casi;
2. nei circondari e nelle città extra circondariali la cui incidenza settimanale non superi i 100 casi, le strutture possono aprire."

### § 29

#### **Entrata in vigore, scadenza**

<sup>1</sup>La presente ordinanza entra in vigore in data 7 giugno 2021 e scade il giorno 4 luglio 2021.

<sup>2</sup>In deroga al comma 1, l'art. 28a entra in vigore il 21 giugno 2021.

Monaco di Baviera, 5 giugno 2021

**Ministero della Salute bavarese**

Il ministro Klaus Holetschek

**Note legali**

**Organo pubblicante:**

Cancelleria di Stato bavarese, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 Monaco di Baviera

Indirizzo postale: Casella postale 220011, 80535 Monaco di Baviera Telefono: +49 (0)89 2165-0, E-mail: [direkt@bayern.de](mailto:direkt@bayern.de)

**Realizzazione tecnica:**

Biblioteca di Stato bavarese, Ludwigstraße 16, 80539 Monaco di Baviera

**Stampa:**

Istituto di pena di Landsberg am Lech, Hindenburgring 12, 86899 Landsberg am Lech

Telefono: +49 (0)8191 126-725, Telefax: +49 (0)8191 126-855, E-mail: [druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de](mailto:druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de)

**ISSN 2627-3411**

**Nota sulla pubblicazione/Condizioni di acquisto:**

La pubblicazione del Bollettino ministeriale bavarese (BayMBl.) avviene secondo necessità; il giorno di pubblicazione è il mercoledì. Esso viene pubblicato in Internet sulla piattaforma di pubblicazione *Verkündungsplattform Bayern* [www.verkuendung.bayern.de](http://www.verkuendung.bayern.de). Il documento elettronico ivi pubblicato in formato PDF/A costituisce la versione ufficiale promulgata. La piattaforma di pubblicazione *Verkündungsplattform Bayern* è uno strumento gratuito liberamente accessibile.

È possibile fare richiesta delle gazzette in formato cartaceo a pagamento presso l'istituto di pena di Landsberg am Lech. Per maggiori informazioni sulle condizioni di acquisto, si invita a consultare la piattaforma *Verkündungsplattform Bayern*.